

Verbale del Revisore dei Conti n. 9 / 2022

Certificazione del rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022 dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Parere sulla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria alla contrattazione integrativa per l'anno 2022

Il revisore unico dell'intestato comune, nella sua funzione di controllo e indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 del TUEL,

- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11.02.2022 di approvazione del Documento unico di programmazione- DUP semplificato -per il triennio 2022-2024.
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati.
- **Vista** determinazione n. n. 90 del 28.10.2022 del Responsabile dell'Area Amministrativa avente ad oggetto: *"Costituzione fondo risorse delle risorse decentrate per l'anno 2022"*.
- **Vista** la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria trasmessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa afferente la sopra citata costituzione del fondo per l'anno 2022.
- **Considerato** che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative.
- **Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999, l'Art. 54 del CCNL del 14/09/2000, l'Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001, l'Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004, l'Art. 4 del CCNL del 09/05/2006, l'Art. 8 del CCNL del 11/04/2008, l'Art. 4 del CCNL del 31/07/2009, l'Art. 67 del CCNL del 21/05/2018, l'Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il D.M. 17/03/2020.
- **Visti:**
 - L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

-L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”.

-L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

-L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.

-L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate

dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative".

-Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

-Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

- **Vista** la delibera di Giunta comunale n. 91 del 06.10.2022 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrata per l'anno 2022-personale non dirigente.
- **Vista** la delibera di Giunta comunale n. 108 del 04.11.2022 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi alla delegazione di parte datoriale per la contrattazione del fondo risorse decentrate 2022.
- **Richiamata** la determinazione n. 90 del 28.10.2022 del Responsabile dell'area amministrativa avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse delle risorse decentrate per l'anno 2022.
- **Richiamata** la delibera di Giunta comunale n. 44 del 20.05.2022 a mezzo della quale è stato adottato il piano della performance e degli obiettivi da assegnare ai Responsabili di Posizione Organizzativa per l'anno 2022, documento aggiornato con delibera della Giunta comunale n. 89 del 25.09.2022.
- **Richiamata** la delibera di Giunta comunale n. 34 del 26.04.2022 a mezzo della quale è stato adottato il programma triennale per prevenzione della Corruzione e per la trasparenza;
- **Analizzati** i documenti ricevuti in data 06.12.2022 come allegati alla richiesta di parere e segnatamente:
 - copia deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 06.10.2022 di indirizzi per la costituzione del fondo per le risorse decentrate 2022;

- copia deliberazione Giunta Comunale n. 108 del 04.11.2022 di indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione del fondo per le risorse decentrate 2022;
- copia determinazione di costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2022 del Responsabile dell'area amministrativa n. 90 del 28.10.2022;
- tabelle di determinazione e verifica del fondo risorse decentrate anno 2022;
- ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato parte economica 2022 sottoscritto in data 29.11.2022;
- relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
- **Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2.
- **Esaminata in particolare** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo.
- **Preso atto** che in data 29.11.2022 si è tenuta la delegazione trattante relativa alla pre-intesa per l'utilizzo del fondo anno 2022.
- **Tenuto conto** che il numero dei dipendenti in servizio nel 2022 pari a 15,76 unità, è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 14 unità, pertanto, ai sensi dell'art. 33 co.2, D.L. 34/2019 , il fondo ed il limite di cui all'art. 23 co.2 D.lgs. 75/2017 devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018.
- **Preso atto** che il "fondo" per l'anno 2022, come definito con determinazione n. 90 del 28.10.2022 a firma del Responsabile dell'area amministrativa e secondo quanto riportato nella relazione tecnico-finanziaria sottoscritta digitalmente dai Responsabili dell'area amministrativa e finanziaria, **è quantificato in € 68.816,31** al netto delle decurtazioni di legge, **di cui € 60.139,47 ascrivibile a risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità** ed **€ 8.676,84 ascrivibile a risorse a carattere variabile**, al netto di € 3.866,08 a titolo di **decurtazioni** aventi carattere di certezza e stabilità ed € 2.946,06 sulle voci variabili , il fondo comprende **risorse complessive sottoposte a limite per € 58.255,07** e così come meglio rappresentato nella tabella che segue:

Comune di Paulilatino	
	Preventivo
	2022
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	52.214,76
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	2.946,06
Art. 33 comma 2 DL 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018	6.511,62
Totale incrementi stabili (a)	9.457,68

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	918,71
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	1.414,40
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	2.333,11

DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	492,08
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti con e senza DIRIGENZA)	3.374,00
Totale decurtazioni parte stabile (c)	3.866,08
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	57.806,36
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	60.139,47

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Legge Regionale specifica (es. SARDEGNA n. 19 del 1997)	3.394,77

Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	3.394,77
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	8.228,13
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	8.228,13

II - TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	11.622,90
--	------------------

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	71.762,37
---	------------------

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	2.946,06
IV - TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	58.255,07
V - TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	68.816,31

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	1.565,58
Fondo straordinario erogato	

- **Evidenziato** che dal fondo come sopra determinato debbono sottrarsi le risorse già assegnate ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali per €. 29.604,80 (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica).

- **Evidenziato altresì** che il fondo per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, è confermato per l'anno 2022 per l'importo pari ad €. 1.565,58.

-**Preso atto** che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale.

-**Preso atto** che con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 co.1, CCNL 01/04/1999, non risulta stanziata alcuna somma.

Osservato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni operate ai sensi dell'art. 175 TUEL.
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli di bilancio in quanto i relativi stanziamenti risultano ai capitoli /interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente (indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto), nonché ai capitoli 1070 e 1201 (fondo generale e indennità individuali), mentre gli oneri riflessi saranno impegnati sui capitoli 1075-10 (cpdel) e 1076-10 (irap).

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

Visti-Viste

il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

il D.Lgs.n.165/2001;

il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Raccomandando

che la corresponsione delle retribuzioni di risultato avvenga all'esito del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati in ipotesi di incremento di produttività nel rispetto dei principi sanciti dalla legge.

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022 nei limiti di quanto sopra riportato.

Esprime

parere favorevole in ordine alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria afferente la costituzione del fondo per l'anno 2022.

Paulilatino, 19.12.2022

Il Revisore dei Conti

Dott. Giovanni Schirra

firmato digitalmente